Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 4407

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia

(Nuovo testo)

N. 150 – 20 settembre 2017

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 4407

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia

(Nuovo testo)

N. 150 – 20 settembre 2017

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).
L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ *bs_segreteria@camera.it*

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ *com_bilancio@camera.it*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA ..... **- 3 -**

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI ..... **- 3 -**

ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA *A), B)* E *B-BIS)* ..... - 3 -

FONDO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SETTORE TERMALE ..... - 3 -

ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA *B-TER)* ..... - 5 -

EROGAZIONE DELLE CURE TERMALI ..... - 5 -

ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. D) ..... - 7 -

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE TERMALE PUBBLICO ..... - 7 -

ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA *E)* ..... - 9 -

RICERCA SCIENTIFICA, RILEVAZIONE STATISTICO-EPIDEMIOLOGICA, EDUCAZIONE SANITARIA ..... - 9 -

ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA *F)* ..... - 11 -

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA TERMALE ..... - 11 -

ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA *G)* ..... - 11 -

DISPOSIZIONI SUL RAPPORTO DI LAVORO DEI MEDICI TERMALISTI ..... - 11 -

ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA *G-BIS)* ..... - 12 -

OPERATORE DI ASSISTENZA TERMALE ..... - 12 -

ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. H) ..... - 13 -

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE ..... - 13 -

ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA *I)* ..... - 14 -

PROMOZIONE DEL TERMALISMO ..... - 14 -

ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA *L)* ..... - 15 -

MARCHIO DI QUALITÀ TERMALE ..... - 15 -

ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA *M)* ..... - 15 -

PUBBLICITÀ E SANZIONI ..... - 15 -

ARTICOLO 2 ..... - 16 -

ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DELLE TERME D'ITALIA ..... - 16 -

ARTICOLO 3 ..... - 17 -

COPERTURA FINANZIARIA ..... - 17 -

ARTICOLO 3-*BIS*.....- 20 -

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA .....- 20 -

Informazioni sul provvedimento:

A.C.	**4407**
Titolo:	**Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia**
Iniziativa:	parlamentare in prima lettura alla Camera
Commissione di merito:	X (Attività produttive)
Relatrice per la Commissione di merito:	Camani
Gruppo:	PD
Relazione tecnica:	assente
Parere richiesto:	
Destinatario:	alla X Commissione in sede referente
Oggetto:	nuovo testo

PREMESSA

Il progetto di legge in esame reca modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.

Il testo del provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

È oggetto del presente *dossier* il testo risultante degli emendamenti approvati in sede referente in data 27 luglio 2017 dalla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo).

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1, comma 1, lettera *a), b)* e *b-bis)*
Fondo per la riqualificazione del settore termale

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 3, della L. 323/2000 prevede che lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possano promuovere, con idonei provvedimenti di incentivazione e sostegno, la qualificazione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali.

Le norme, sostituendo l'articolo 1, comma 3, della L. 323/2000, prevedono che lo Stato e le regioni promuovano, anche avvalendosi delle risorse del Fondo appositamente istituito dal comma in esame, la qualificazione degli stabilimenti termali e delle strutture ricettive che insistono sui territori termali, le attività di tutela della risorsa termale nonché la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali.
A tal fine è istituito il Fondo per la riqualificazione del settore termale avente una dotazione annua di 20 milioni di euro per il triennio 2017-2019.

Con decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato – regioni, sono individuate le modalità per l'utilizzo del Fondo e per la sua ripartizione, nel limite delle predette risorse, fra lo Stato e le regioni interessate sulla base di appositi progetti di riqualificazione.

Le norme recano, inoltre, una delega al Governo finalizzata all'adozione di un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di attività idrotermali che raccolga la disciplina vigente, coordinandola apportandovi i necessari adeguamenti.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che le norme proposte configurano l'attività di riqualificazione del settore termale come un obbligo per lo Stato e le regioni e non più come una mera facoltà, come previsto dal testo vigente della legge n. 323/2000. Tanto premesso, le norme medesime possono considerarsi neutrali qualora le attività e gli obblighi ivi previsti debbano intendersi nell'ambito delle risorse stanziate a valere sull'apposito Fondo istituito dalle medesime disposizioni e delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a legislazione vigente. Tale limitazione non sembra evincersi univocamente dal testo delle disposizioni.
In ordine a tale formulazione del testo andrebbe quindi acquisito l'avviso del Governo al fine di escludere eventuali effetti finanziari.
Inoltre, si rileva che le attività in esame hanno carattere permanente, mentre la copertura appare limitata al triennio 2017-2019.
Per quanto riguarda la delega legislativa per il riordino normativo del settore, volta all'adozione di un testo unico, andrebbe confermato – tenuto conto della mancanza di specifici principi e criteri direttivi – che si tratta di un riordino di carattere meramente compilativo, tale da non apportare modificazioni sostanziali alla legislazione vigente e, quindi, eventuali oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 1, comma 1, lettera *b-ter)*
Erogazione delle cure termali

Normativa vigente. L'articolo 4 della legge n. 323/2000 dispone che con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano individuate le patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale. Il decreto assicura agli assistiti i cicli di cure termali per la riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardiorespiratoria e delle funzioni auditive garantiti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste. Il successivo DM 22 marzo 2001 reca l'individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale.

Il citato articolo 4 della legge n. 323/2000 prevede, inoltre, che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali.

Le norme, sostituendo integralmente l'articolo 4 della L. 323/2000, introducono alcuni elementi di novità rispetto alla normativa vigente. In particolare, si prevede quanto segue.

- Le prestazioni di assistenza termale garantite dal SSN e le patologie le cui prestazioni sono erogate a tutti gli assistiti, compresi i soggetti titolari di una posizione previdenziale o assicurativa presso l'INPS e l'INAIL, nell'ambito dei LEA, sono individuate mediante la procedura di definizione e di aggiornamento dei LEA stessi[1].
- Con decreto ministeriale sono definiti il "tracciato *record*" e le modalità attraverso le quali le aziende termali trasmettono alle regioni, per l'alimentazione del flusso del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), i dati relativi alle prestazioni erogate e ai soggetti fruitori di cure termali.
- Al fine di favorire la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria le regioni riservano apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per la stipulazione di accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali. A tal fine è istituito il Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza.
- Gli accordi regionali, già previsti dalla normativa vigente, devono assicurare l'unitarietà del sistema termale nazionale con specifico riferimento alle tariffe, ai requisiti autorizzativi e per l'accreditamento.

[1] Ai sensi dell'articolo 1, comma 553 e seguenti, della legge n. 208/2015.

- Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano idonei provvedimenti normativi per l'ulteriore integrazione degli stabilimenti termali con le altre strutture sanitarie del territorio.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame sostituiscono integralmente la disciplina vigente in materia di erogazione delle cure termali, introducendo talune innovazioni.

In relazione al contenuto delle prestazioni da erogare agli assistiti si evidenzia che viene eliminato, nel testo in esame, il riferimento al decreto ministeriale vigente (DM 22 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni) che reca l'individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del SSN. Le disposizioni in esame fanno invece riferimento alla procedura di definizione e aggiornamento dei LEA dettata dall'articolo 1, comma 553 e seguenti, della legge n. 208/2015.

Si segnala in proposito che con il DPCM del 12 gennaio 2017 sono stati definiti i nuovi livelli essenziali di assistenza anche nel settore delle cure termali. In particolare, l'articolo 20 del citato DPCM prevede che il SSN garantisca l'erogazione delle prestazioni di assistenza termale ai soggetti, inclusi gli assicurati dell'INPS e dell'INAIL, che possono trovare reale beneficio da tali prestazioni. Sono previste inoltre delle limitazioni nell'erogazione delle prestazioni, che sono garantite nel limite di un ciclo annuo, fatta eccezione per gli invalidi di guerra e di servizio, dei ciechi, dei sordi e degli invalidi civili, che possono usufruire di un secondo ciclo annuo per il trattamento della patologia invalidante. Inoltre, nell'allegato 9 al citato DPCM sono elencate le patologie e le prestazioni erogabili suddivise per tipologia di destinatari.

Andrebbe pertanto confermato che il rinvio diretto, operato dalla norma in esame, alla procedura di determinazione dei LEA, non sia suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche per quanto concerne l'individuazione dei beneficiari.

In merito ai possibili effetti finanziari connessi alla trasmissione dei dati da parte delle strutture termali alle regioni sulle prestazioni erogate e sugli assistiti per l'alimentazione del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), al fine di escludere possibili oneri connessi all'implementazione del sistema (sviluppo *software* da installare presso i centri termali, adeguamento *hardware* e reti, ecc.), andrebbe acquisita una conferma che gli interventi eventualmente necessari possano essere svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito alla costituzione di una riserva obbligatoria nei bilanci regionali, da destinare alla sperimentazione di nuovi modelli di assistenza che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, andrebbero acquisiti elementi che consentano di valutare se tale vincolo di risorse sia compatibile con il rispetto degli equilibri finanziari degli enti territoriali. Correlativamente, la norma istituisce un Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, del quale non vengono individuate la dotazione finanziaria e la disciplina, e che - dal tenore testuale della disposizione - parrebbe alimentato dalle riserve obbligatorie regionali sopra descritte. Anche in merito a tale aspetto, andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

ARTICOLO 1, comma 1, lett. d)
Valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico

La norma dispone che siano incentivati appositi programmi di intervento per la cessione e il rilancio degli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime. I programmi:

- devono essere elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate e presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, al Ministero dell'economia che li approva, nei successivi centottanta giorni, valutandone la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica (comma 2);
- devono prevedere la dismissione immediata degli stabilimenti termali, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche economiche e organizzative (comma 3).

A seguito della presentazione del programma è sospeso per ventiquattro mesi il pagamento delle quota capitale delle rate dei finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale, da parte del soggetto proprietario o del soggetto gestore dello stabilimento termale (comma 4). L'approvazione del programma consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per fare fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. La Cassa depositi e prestiti Spa può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte agli interventi medesimi (comma 5).

Si prevede, inoltre, che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese favorisca l'accesso alle fonti di finanziamento da parte dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti (comma 6).
Le risorse provenienti dalla dismissione degli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche e di quelli a prevalente partecipazione pubblica non concorrono agli obiettivi di riduzione del debito individuati nei documenti programmatici di finanza pubblica (comma 7).
All'attuazione delle disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo per la valorizzazione del patrimonio termale pubblico nello stato di previsione del Ministero della salute, con una dotazione annua di 15 milioni di euro per il triennio 2017-2019, da utilizzare secondo criteri e modalità definiti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 8).
A decorrere dal 1° gennaio 2017, a seguito dell'obbligo di dismissione, le amministrazioni pubbliche possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli a investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime (comma 10).
Si prevede, altresì, che ,nell'ambito delle risorse dell'Unione europea assegnate alle regioni e alle province autonome, sono individuate apposite misure finanziarie per favorire studi e ricerche ai fini della tutela e della valorizzazione della risorsa naturale termale e gli interventi di cessione e di rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni pubbliche (comma 11).
Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine previsto (di cui al comma 2 in esame), il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Invitalia ovvero di altri soggetti *in house* alla pubblica amministrazione. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame (comma 11-*bis*).

Al riguardo, si rileva che la norma incentiva appositi programmi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico. In particolare, a fronte delle misure disposte dai commi 4, 5 e 6, relative alla sospensione delle rate dei mutui in essere, alla concessione di

mutui assistiti da garanzia dello Stato e ad interventi del Fondo di garanzia per le PMI, viene istituito un fondo con una dotazione annua di 15 milioni per il triennio 2017-2019. Si evidenzia peraltro che le disposizioni di cui ai predetti commi (sospensione pagamento mutui, concessione di garanzie pubbliche) appaiono formulate come misure direttamente operative, la cui efficacia non viene espressamente limitata alla disponibilità delle relative risorse a valere sul Fondo di cui al comma 8. In proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

In merito al comma 7, che esclude la destinazione dei proventi da dismissione degli stabilimenti termali dagli obiettivi di riduzione del debito pubblico andrebbe acquisita conferma che la predetta previsione non incida sugli obiettivi complessivi di riduzione del debito.

Con riferimento al comma 10, si rileva che la norma consente alle amministrazioni pubbliche l'iscrizione in bilancio delle introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, prevedendo che gli stessi siano destinati a investimenti per opere prioritarie. Tali spese vengono invece escluse dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime. La disposizione pertanto appare suscettibile di determinare effetti onerosi non quantificati e non oggetto di un'apposita norma di copertura. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Infine, con riferimento al comma 11-*bis*, andrebbe fornito un chiarimento in merito ai possibili oneri a carico del MEF, tenuto a garantire, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Invitalia ovvero di altri soggetti *in house* alla pubblica amministrazione.

ARTICOLO 1, comma 1, lettera *e)*
Ricerca scientifica, rilevazione statistico-epidemiologica, educazione sanitaria

Normativa vigente. L'articolo 6 della L. 323/2000 prevede che il Ministro della sanità possa promuovere il coinvolgimento e la collaborazione delle aziende termali per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di

interesse sanitario generale, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca scientifica. Ai fini della realizzazione dei programmi, le regioni si avvalgono delle università, degli enti e degli istituti di ricerca specializzati, per lo svolgimento delle attività relative alla definizione dei modelli metodologici e alla supervisione tecnico-scientifica sulla attuazione degli stessi programmi.

Le norme modificano l'articolo 6 della L. 323/2000 in materia di ricerca scientifica, rilevazione statistico-epidemiologica, educazione sanitaria in collaborazione con le aziende termali.

In particolare, le disposizioni:

- individuano l'attività di promozione dei programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria non più come facoltà, ma come adempimento, che pongono in capo anche al Ministro dell'istruzione;
- prevedono che per la realizzazione dei programmi siano coinvolti anche enti, centri studi e fondazioni che si occupano di ricerca scientifica termale, in aggiunta alle aziende termali cui fa riferimento la legislazione vigente;
- attribuiscono anche ai Ministeri competenti il potere di avvalersi della collaborazione di università, enti ed istituti di ricerca specializzati per le attività relative alla definizione dei modelli metodologici e alla supervisione tecnico-scientifica sull'attuazione dei programmi: tale avvalimento è attualmente previsto per le sole regioni.

Al riguardo, si rileva che le modifiche in esame ampliano il numero delle amministrazioni pubbliche cui compete la promozione dei programmi di ricerca (Ministero dell'istruzione e Ministero della salute), prevedendo al contempo che l'attività di promozione dei programmi scientifici non sia più intesa come mera facoltà bensì come specifico compito. In proposito, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare gli eventuali effetti per la finanza pubblica nel caso in cui non sia possibile provvedere ai predetti adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili. Inoltre, stante il coinvolgimento di enti, centri studi e fondazioni nelle attività scientifiche da promuovere, i predetti elementi conoscitivi appaiono necessari anche in rapporto al possibile ampliamento della platea dei soggetti coinvolti nella realizzazione dei programmi di ricerca e ai relativi effetti di carattere finanziario.

ARTICOLO 1, comma 1, lettera *f)*
Scuole di specializzazione in medicina termale

Normativa vigente. L'articolo 7, comma 1, della L. 323/2000 ha previsto che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge fosse disciplinato l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in medicina termale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In sede di prima applicazione, il comma 2 ha previsto che ai medici dipendenti dalle aziende termali alla data di attivazione del primo corso di specializzazione fosse concesso il diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione medesime.

Le norme sostituiscono la norma transitoria di cui all'articolo 7, comma 2, della legge n. 323/2000, prevedendo per i medici dipendenti dalle aziende termali il diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione in medicina termale e a quelle appartenenti alle branche riferite alle patologie che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per favorire l'attuazione delle disposizioni del presente comma, le università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con le aziende termali.

Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame consentono ai medici dipendenti dalle aziende termali il diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione. Pur rilevando che le disposizioni prevedono che l'accesso avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che per gli specializzandi sono previsti un apposito trattamento economico a carico dell'università e una copertura assicurativa a carico dell'azienda sanitaria (DM 20 maggio 2016, n. 313), appare necessario acquisire dal Governo dati ed elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità, in fase applicativa, di garantire l'esercizio del diritto in parola senza oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 1, comma 1, lettera *g)*
Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti

Normativa vigente. L'articolo 8, comma 2, della L. 323/2000 prevede che, in via generale, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che, nell'àmbito di tale Servizio, non svolga funzioni direttamente connesse con l'erogazione delle cure termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

Le norme modificano l'articolo 8, comma 2, della L. 323/2000, prevedendo sostanzialmente che l'attività prestata dal medico presso aziende termali, senza vincolo di subordinazione, sia compatibile con il rapporto di lavoro o di convenzione con il SSN

qualora tale soggetto non svolga funzioni di vigilanza e controllo diretti sulle aziende termali.

Attualmente il medico che ha un rapporto di lavoro o di convenzione con il SSN non deve in tale ambito svolgere funzioni direttamente connesse con l'erogazione delle cure termali.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione atteso il carattere ordinamentale della norma.

ARTICOLO 1, comma 1, lettera *g-bis)*
Operatore di assistenza termale

Normativa vigente. L'articolo 9 della L. 323/2000 prevede che il profilo professionale di operatore termale che opera esclusivamente negli stabilimenti termali sia disciplinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 3-*octies* del D. Lgs. 502/1992, secondo il quale le figure professionali operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle regioni, sono individuate con regolamento del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale.

Le norme sostituiscono integralmente l'articolo 9 della L. 323/2000, definendo l'operatore di assistenza termale come l'operatore che, a seguito del conseguimento di un attestato di qualifica al termine di specifica formazione professionale, svolge, in via autonoma o in collaborazione con altre figure professionali dell'ambito termale, attività indirizzate a promuovere e a conservare la funzionalità e il benessere fisico della persona attraverso l'uso di tecniche applicative e mezzi di cura naturali termali ad assistere e a collaborare alla prevenzione, cura e riabilitazione delle affezioni che hanno attinenza con le cure termali.
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di conseguimento dell'attestato di qualifica anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende termali, la finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi dell'Unione europea e la regolamentazione degli accordi tra regioni, università e aziende termali per la realizzazione dei corsi, sulla base di specifici accordi quadro stipulati tra le stesse università, le regioni e le associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali.

Al riguardo, andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti ad escludere oneri connessi alle attività di formazione in questione.

ARTICOLO 1, comma 1, lett. h)
Disposizioni di carattere fiscale

La norma, al fine di sostenere la riqualificazione delle aziende termali esistenti, concede un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese di ristrutturazione in favore delle aziende stesse per gli anni 2017-2019. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un massimo di 250.000 euro per ciascun beneficiario e comunque entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019. Per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione massima di 10 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta, finalizzati anche a prevedere il monitoraggio dello stesso credito d'imposta e il rispetto del limite di spesa, nonché le spese ammissibili.
Si prevede, infine, che le aziende termali, al fine di rendere effettivo il conseguimento delle finalità di sviluppo del settore termale, fino al termine del terzo anno solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono dedurre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili e impianti destinati all'esercizio della propria attività, per quelli sostenuti allo scopo di impiantare o di ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare e attuare progetti di ricerca e di sviluppo, nonché per i costi relativi al ricorso al lavoro interinale. L'IVA assolta sugli investimenti di cui alla disposizione precedente deve essere analiticamente registrata in un apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19, comma 1, del DPR n. 633/1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini della medesima imposta.

Al riguardo, si rileva che la disposizione prevede la concessione di un credito di imposta entro un limite massimo di spesa di 10 milioni annui. In proposito non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che la procedura prevista per la concessione dell'agevolazione garantisca il rispetto del limite medesimo. Sul punto andrebbe acquisita una conferma dal Governo.

Con riferimento alla possibilità per le aziende termali di dedurre l'IVA per i costi sostenuti nonché di detrarla indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini della medesima imposta, si rileva che la disposizione appare suscettibile di dar luogo ad effetti negativi in termini di gettito. Sul punto appare opportuno acquisire i relativi dati ed elementi di valutazione dal Governo.

ARTICOLO 1, comma 1, lettera *i)*
Promozione del termalismo

> **Normativa vigente**. L'articolo 12 della L. 323/2000 prevede che nell'àmbito delle risorse finanziarie disponibili e nell'esercizio della propria attività istituzionale l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) inserisca nei propri piani e programmi idonee iniziative per la promozione del termalismo nazionale all'estero, utilizzando anche a tale fine l'apporto tecnico-organizzativo di organismi consortili eventualmente costituiti con la partecipazione delle aziende termali e di istituzioni, enti ed associazioni pubblici o privati interessati allo sviluppo dell'economia dei territori termali.

Le norme sostituiscono l'articolo 12 della L. 323/2000 prevedendo che il Ministro della salute favorisca accordi con gli altri Stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali. L'Agenzia nazionale italiana del turismo individua all'interno dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, specifiche linee di promozione del termalismo volte sia alla promozione degli effetti terapeutici che alla possibilità di promuovere i territori interessati dalle terme e i relativi prodotti ed esperienze correlate. La stessa Agenzia trasmette annualmente alle Camere una relazione sui programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

Al riguardo, non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale appare utile una conferma – che agli eventuali accordi stipulati con gli altri Stati europei e finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali si provveda senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Anche in merito alla previsione di vincolare al termalismo parte dell'attività promozionale dell'Agenzia nazionale italiana del turismo (ente classificato nell'elenco Istat delle p. a.) non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che tale riserva di attività non incida su

eventuali impegni di spesa già assunti o programmati dall'Agenzia. A tal riguardo andrebbe acquisita una conferma.

ARTICOLO 1, comma 1, lettera *l)*
Marchio di qualità termale

Le norme modificano l'articolo 13 della L. 323/2000 in materia di marchio di qualità termale.
In particolare, le disposizioni:

- prevedono che il marchio di qualità termale sia istituito con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dei beni e delle attività culturali (in luogo del solo Ministero dell'industria, come previsto a legislazione vigente);
- dispongono che, nell'ambito della documentazione per la richiesta di assegnazione del marchio di qualità termale, il titolare della concessione mineraria per le attività termali debba presentare una documentazione attestante:

  - l'attività di promozione per la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e storico-artistiche proprie del territorio termale, non più certificata – come invece previsto a legislazione vigente - dalla competente azienda di promozione turistica;

  - l'adozione di protocolli di processi produttivi integrativi e qualificanti del prodotto terapeutico definiti d'intesa con le regioni di appartenenza in luogo dell'adozione (prevista a legislazione vigente), da parte degli enti locali competenti, di idonei provvedimenti per la gestione più appropriata dei rifiuti e per la conservazione e la corretta fruizione dell'ambiente naturale.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso il carattere ordinamentale delle norme.

ARTICOLO 1, comma 1, lettera *m)*
Pubblicità e sanzioni

Le norme modificano l'articolo 14 della L. 323/2000 in materia di marchio di pubblicità e sanzioni.
In particolare, le disposizioni:

- incrementano la sanzione amministrativa pecuniaria per coloro che effettuano pubblicità illecita, prevedendo che tale condotta sia punita con la sanzione da 10.000 euro a 100.000 euro.

Attualmente, la sanzione amministrativa è stabilita tra 1.032 e 25.822 euro, corrispondenti a 2 milioni di lire e 50 milioni di lire previsti dalla lettera della norma;

- comminano, nell'ipotesi di erogazione da parte di centri estetici e dei centri benessere delle prestazioni di cure termali, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

  Attualmente, la norma pone esplicitamente il divieto soltanto nei confronti dei centri estetici e la sanzione è stabilità da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 50.000 euro in virtù del D.Lgs. n. 8/2015[2].

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

ARTICOLO 2
Istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia

Le norme istituiscono la Giornata nazionale delle terme d'Italia (comma 1).
Le organizzazioni delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale nominano una commissione incaricata dell'organizzazione, della promozione e del coordinamento delle iniziative in occasione della Giornata nazionale delle cure termali (comma 2).
Dall'attuazione delle disposizioni del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

Al riguardo, si osserva preliminarmente che la clausola di invarianza finanziaria, di cui al comma 3, appare limitata agli eventuali effetti derivanti dalla nomina e dal funzionamento della commissione di cui al comma 2. Peraltro tale commissione è nominata dalle organizzazioni delle aziende termali. Non si hanno quindi osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale sarebbe comunque opportuna una conferma del Governo, che gli eventuali oneri da essa derivanti siano integralmente a carico delle organizzazioni datoriali cui compete la nomina e che la stessa non sia istituita presso strutture pubbliche.
Per quanto riguarda l'istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia andrebbe escluso che detta previsione comporti una ricorrenza festiva ulteriore rispetto a quelle

[2] L'articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 8/2015 ha depenalizzato (art. 1, comma 1), assoggettandole alla sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. In particolare, il successivo comma 5 ha previsto che, in caso di ammenda massima superiore a 20.000 euro, gli importi della sanzione amministrativa pecuniaria siano comprese da un massimo di euro 10.000 a un massimo di euro 50.000. L'attuale formulazione dell'articolo 14, comma 3, della L. 323/2000 prevede la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni.

previste a legislazione vigente e che la sua applicazione comporti anche gli effetti civili di cui alla L. 260/1949, in materia di ricorrenze festive.

Si ricorda che la L. 260/1949 individua, agli articoli 1 e 2, i giorni festivi, nei quali vige l'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici.

L'articolo 3 individua peraltro talune solennità civili che non sono considerate giorni festivi e per le quali erano originariamente previsti gli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici. Successivamente, la L 54/1977 ha comunque previsto che:

- le solennità civili di cui alla citata legge del 1949 non determinino riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici (articolo 2);
- dette solennità civili (oltre ad altre ricorrenze) che ricadono in giorni feriali non costituiscano giorni di vacanza né possano comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado (articolo 3).

ARTICOLO 3
Copertura finanziaria

La norma prevede, al comma 1, che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *h)*, pari a 10 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Il successivo comma 2 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 3), pari a 20 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, e all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, pari a 15 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Il comma 3, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, si evidenzia che l'articolo in commento provvede, **al comma 1**, alla copertura degli oneri derivanti dalla istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni

2017-2019, finalizzato alla concessione di un credito d'imposta, pari al 50 per cento delle spese di ristrutturazione, in favore delle aziende termali per il periodo 2017-2019 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera *h)*, capoverso comma 5, del presente provvedimento.

Al riguardo, si segnala che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2017-2019, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura dei predetti oneri, per quanto privo di una specifica voce programmatica reca al momento le occorrenti disponibilità. Ciò posto, anche in considerazione del fatto che le minori entrate derivanti dal riconoscimento del credito d'imposta si determinerebbero non prima del 2018, potrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere una diversa articolazione del profilo temporale della spesa, tenuto peraltro conto dei tempi ancora necessari per l'entrata in vigore del provvedimento, adeguando conseguentemente la relativa clausola di copertura finanziaria di cui al comma 1 del presente articolo. Su tale punto appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

L'articolo in commento provvede inoltre, **al successivo comma 2**, alla copertura degli oneri derivanti, rispettivamente, dalle seguenti disposizioni:

- l'istituzione del Fondo per la riqualificazione del settore termale con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019 (articolo 1, comma 1, lettera *a)*, capoverso comma 3), del quale non viene peraltro specificato lo stato di previsione del Ministero competente ai fini della sua iscrizione;
- l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute di un apposito fondo per la valorizzazione del patrimonio termale pubblico, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 5-*bis* della legge n. 323 del 2000, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, del presente provvedimento, concernenti, rispettivamente, la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti o dei mutui in essere da parte del soggetto proprietario o del soggetto gestore dello stabilimento termale, la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato e la concessione di una apposita

garanzia pubblica da parte del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (articolo 1, comma 1, lettera *d)*, capoverso comma 8).

Al riguardo, si segnala che alla copertura dei predetti oneri, complessivamente pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2017-2019, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze che, per quanto privo di una specifica voce programmatica, reca tuttavia le occorrenti disponibilità. Ciò posto, appare peraltro necessario acquisire un chiarimento dal Governo circa l'esatta configurazione e natura delle misure e degli interventi sottostanti i predetti oneri, al fine di evitare un'eventuale dequalificazione della spesa. Anche in relazione alle disposizioni oggetto di copertura ai sensi del comma 2 del presente articolo, andrebbe peraltro valutata l'opportunità di prevedere una diversa articolazione del profilo temporale della spesa dalle medesime recata, adeguando conseguentemente la relativa clausola di copertura finanziaria, ciò in considerazione dei presumibili tempi di eventuale entrata in vigore del presente provvedimento. Su tale punto appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto attiene, inoltre, alle risorse dell'Unione europea assegnate alle regioni e alle province autonome - nell'ambito delle quali sono individuate, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, capoverso comma 11, del presente provvedimento, apposite misure finanziarie per favorire studi e ricerche ai fini della tutela e della valorizzazione della risorsa naturale termale nonché gli interventi di cessione e di rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati – appare necessario un chiarimento del Governo in merito alla portata ed alla effettiva sostenibilità finanziaria della disposizione in esame, tenendo in particolare conto della coerenza della disposizione stessa rispetto alle finalità e agli impegni di spesa eventualmente già assunti a valere sulle risorse medesime.

Da un punto di vista formale, si evidenzia infine la necessità di espungere il richiamo al patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, capoverso comma 10, del presente provvedimento – dalla cui osservanza resterebbero escluse le spese di investimento in opere prioritarie realizzate dalle amministrazioni pubbliche a valere sugli introiti derivanti

dalla cessione degli stabilimenti termali interessati – giacché esso risulta oramai superato dalla nuova disciplina in materia di equilibrio di bilanci di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, attuativa dei principi contenuti nella legge costituzionale n. 1 del 2012.

ARTICOLO 3-*bis*
Clausola di salvaguardia

Le norme chiariscono che le disposizioni di cui al provvedimento in esame si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 3/2001.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione atteso il carattere ordinamentale della norma.